



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1

Finalità

1. L'Università di Verona può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

per "rapporto di lavoro subordinato": un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per "proroga del contratto": il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per "lettera di referenza": una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

per "contratto junior": il contratto di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010;

per "contratto senior": il contratto di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010.

Art. 4

Tipologie contrattuali

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratto *junior*: contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Per questi contratti sono previsti sia il regime di tempo pieno sia il regime di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Nell'ambito delle attività di cui al comma precedente il titolare del contratto può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo le modalità da definirsi al momento dell'emanazione del bando di selezione ed ivi precisate.

b) contratto *senior*: contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della L. 449/97 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005.

Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici possono essere attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 19 comma 2 del presente regolamento.

Art. 5

Fonti di finanziamento

1. La copertura finanziaria dei contratti di ricercatore a tempo determinato può provenire da:

- a) fondi propri dell'Università di Verona con oneri che possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni a firma del Rettore.
- b) fondi di Dipartimento messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici e privati nell'ambito di specifici rapporti convenzionali con i Dipartimenti interessati.

2. Nell'ipotesi di contratti di tipologia *senior*, deve essere prevista la copertura della spesa per almeno 15 anni così come previsto dal comma 4 dell'art. 7.

Art. 6

Programmazione e Reclutamento dei Ricercatori di materie cliniche

1. Allo scopo di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la struttura di raccordo di Medicina e Chirurgia esprime, ai sensi dell'art. 37 dello statuto di ateneo, il proprio parere sulle proposte formulate dai Dipartimenti interessati in materia di programmazione e reclutamento di ricercatori di materie cliniche, avendo riguardo di valutare in particolare forme, modalità e tempi per il concreto inserimento di questi nelle attività assistenziali.

2. A tal fine, sono stipulate specifiche intese con l'Azienda ospedaliera per la revisione dell'atto aziendale in vista di realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e formative coerentemente con le programmazioni delle due istituzioni.

Art. 7

Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti di tipologia *junior* è proposta dai Dipartimenti universitari sulla base delle assegnazioni e nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. L'attivazione di contratti di tipologia *senior* è proposta dai Dipartimenti universitari nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno del personale secondo la ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010.
3. Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività didattica frontale occorre che il Dipartimento interessato la indichi nel bando di selezione, in coerenza con il/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i specificato/i.
4. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni a firma del Rettore di durata almeno pari a quella del contratto. Nel caso di contratti di tipologia *senior*, la convenzione deve prevedere l'impegno del soggetto finanziatore a coprire, per almeno quindici anni, la retribuzione del titolare del contratto il quale, a seguito del conseguimento dell'abilitazione scientifica, transiti nel ruolo dei professori associati ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010.
5. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 11.
6. La proposta di contratto è adottata con delibera del Consiglio di Dipartimento e contiene i seguenti elementi:
 - a) la tipologia di contratto per cui viene richiesta l'attivazione;
 - b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari che rientrino nel medesimo;
 - c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca (o dei programmi o progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
 - d) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
 - e) il Dipartimento di afferenza;
 - f) la sede di svolgimento delle attività;
 - g) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi scientifici e l'impegno didattico complessivo che sarà assegnato al ricercatore;
 - h) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti di tipologia *junior*;
 - i) le modalità di svolgimento della didattica frontale qualora prevista;
 - j) il corrispettivo contrattuale proposto;
 - k) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non può essere comunque inferiore a dodici;
 - m) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui verrà effettuata tale prova.
7. La proposta di attivazione e di proroga dei contratti (nei casi in cui è prevista) è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 8

Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Oltre che con le modalità previste dal presente regolamento, l'Università di Verona può procedere alla stipula di contratti di tipologia *junior*, anche con soggetti già utilmente selezionati dai ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato, come previsto nel successivo art. 9.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La selezione è effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Dipartimento di afferenza del ricercatore sottoposto a valutazione e composta da n. 3 membri, due dei quali esterni all'Ateneo, anche di Atenei stranieri.

I Commissari devono appartenere al ruolo dei professori universitari ed essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- i componenti devono possedere specifiche competenze scientifiche nel settore di ricerca interessato e, nel caso di Commissari nazionali, devono appartenere allo specifico settore scientifico disciplinare o, dove non sia possibile, al settore concorsuale;
- i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca preferibilmente anche a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente;
- per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico. In particolare, i componenti della Commissione non possono essere stati relatori ovvero non devono aver ricoperto un qualsiasi ruolo formalmente riconosciuto relativo alle tesi di laurea o di dottorato dei candidati e non devono essere coautori con il candidato.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, nella costituzione della Commissione deve essere garantito, laddove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

La Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante, se non individuati nel decreto di nomina.

5. La selezione avviene previa emanazione di un bando che deve essere pubblicato:

- in via obbligatoria sull'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web di Ateneo, sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea;
- in via facoltativa, anche su un quotidiano di rilevanza nazionale o internazionale.

Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

6. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I criteri e parametri sono individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi del DM 243/2011 (G.U. 220 del 21-09-2011) e successive modificazioni.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione con la Commissione può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate

dai candidati ammessi.

7. Nell'ambito della valutazione la Commissione può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

8. La Commissione individua un vincitore e redige una graduatoria di idonei valida un anno.

9. Gli atti di selezione sono approvati con decreto del Rettore.

10. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del D.P.R. 487/1994.

Art. 9

Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. In deroga al presente Regolamento l'Università può stipulare contratti di cui all'art. 4 lettera a), con soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea.
2. Analogamente l'Università stipula contratti di cui all'art. 4 lettera a) con soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il cui bando preveda la stipula obbligatoria di un contratto di ricerca con l'Ateneo.
3. La durata dei contratti di cui ai due commi precedenti è commisurata alla durata del programma di ricerca finanziato e comunque non può superare i cinque anni.
4. Ai ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente.

In deroga al successivo art. 14, il rapporto di lavoro da instaurare ai sensi del presente articolo è determinato sulla base delle regole del singolo programma di ricerca di alta qualificazione di cui il Ricercatore è risultato vincitore.

Art. 10

Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto (*junior* o *senior*);
- b) per i soli contratti di tipologia *junior* il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e) le ore di didattica frontale per il contratto *senior* o, qualora previste, per il contratto *junior*, con le relative modalità di svolgimento;
- f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non può essere comunque inferiore a dodici;
- h) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova, che avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- i) la decorrenza del contratto di lavoro;
- j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- k) il trattamento economico e previdenziale;
- l) il dipartimento di afferenza;
- m) la sede prevalente di lavoro;
- n) la modalità di selezione;

- o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- q) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi scientifici e l'impegno didattico complessivo che sarà assegnato al ricercatore;
- r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 11

Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica.

Inoltre, alle selezioni per contratto *senior* possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera b) del presente regolamento.

2. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di Legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

4. Non sono inoltre ammessi coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Verona o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 12

Durata del contratto

1. La durata dei contratti è triennale.

2. I contratti non sono rinnovabili.

3. Nei limiti delle disponibilità di bilancio sarà possibile una sola proroga del contratto *junior* per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, D.M. n. 242/2011, dalla Commissione di cui al successivo comma 5.

La richiesta motivata di proroga è avanzata dal Consiglio di Dipartimento che ha attivato il contratto, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all'art. 7 per l'attivazione dei contratti. Il Dipartimento predispone una relazione sulle attività didattiche e di ricerca svolte dal ricercatore a contratto da sottoporre alla Commissione di valutazione.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. La valutazione è effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Dipartimento di afferenza del ricercatore sottoposto a valutazione e composta da n. 3 componenti esclusivamente esterni all'Ateneo, anche di Atenei stranieri.

I Commissari devono appartenere al ruolo dei professori universitari ed essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- i componenti devono possedere specifiche competenze scientifiche nel settore di ricerca interessato e, nel caso di Commissari nazionali, devono appartenere allo specifico settore scientifico disciplinare o, dove non sia possibile, al settore concorsuale;
- i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca preferibilmente anche a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 240/2010 e dalla normativa vigente;
- per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico. In particolare, i componenti della Commissione non possono essere stati relatori ovvero non devono aver ricoperto un qualsiasi ruolo formalmente riconosciuto relativo alle tesi di laurea o di dottorato dei candidati e non devono essere coautori con il candidato.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, nella costituzione della Commissione deve essere garantito, laddove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro un mese dalla nomina, salvo diversa specificazione contenuta nel provvedimento di nomina.

Art. 13

Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate, ed ha allegato, quale parte integrante dello stesso, il programma o progetto di ricerca, ove previsto.
2. Nel contratto *junior* è specificato il regime di impegno (tempo pieno o definito).
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 14

Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Direttore del Dipartimento di afferenza. Decorsa la prima metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stipulato senza preavviso e senza alcuna indennità sostitutiva per il mancato preavviso.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con l'eventuale responsabile del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato semestralmente e validato dal responsabile della ricerca o, in mancanza, dal Direttore del Dipartimento. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) mediante compilazione del registro delle lezioni, con riferimento alle attività di didattica frontale;
 - b) mediante il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

9. I ricercatori a tempo determinato con contratto *junior* possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno.

Art. 15

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del termine;
- dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
- da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca.

Art. 16

Modalità di recesso

1. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

2. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

3. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni o a 60 giorni in caso di concomitanza con un periodo di didattica frontale già programmata.

4. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 17

Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera a) "*Junior*" compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) (cd. contratto *Senior*) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.

Sono previste tre ulteriori fasce corrispondenti a:

- 110% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0;
- 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0;
- 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

6. Fermo restando il trattamento economico stabilito nei precedenti commi, i contratti finanziati da

istituzioni europee, ovvero da altri enti, possono prevedere un trattamento economico superiore.

Art. 18

Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università di Verona.

Art. 19

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza.

